



**CITTA' DI ROVATO**  
**(PROVINCIA DI BRESCIA)**  
**SICUREZZA DEL CITTADINO**

**Ordinanza n. 75**

**OGGETTO** Ordinanza di istituzione del divieto di sosta veicolare con rimozione forzata in via Gigli fronte civ. 18 e 20 e divieto di transito veicolare dal civ. 15 al civ. 33

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Vista la richiesta, inoltrata dal Sig. ZANI Massimo per conto della ditta individuale ZANI Massimo, per l'emissione di una ordinanza di divieto di sosta veicolare con rimozione forzata in via Gigli fronte civ. 18 e 20 e divieto di transito nella stessa via dal civ. 15 al civ. 33 per il posizionamento di una piattaforma aerea autocarrata per il riassetto della copertura del tetto del fabbricato posto al civ. 17 e 19;

Visto:

- il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
- il Decreto del 10/07/2002, disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categorie di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;
- l'art. 38 comma 3° del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

**ORDINA**

Dalle ore 08.00 alle ore 17.00 del giorno 02/04/2026:

- l'istituzione del divieto sosta con rimozione forzata in via Gigli fronte civ. 18 e 20;
- l'istituzione del divieto di transito veicolare in via Gigli dal civ. 15 al civ. 33;

**DISPONE**

**Che le prescrizioni della presente ordinanza vengano portate alla conoscenza della generalità dei cittadini mediante segnaletica conforme agli allegati del citato D.P.R. 495/92 da posizionarsi a cura della richiedente almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori.**

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 285/92 sono incaricati della vigilanza circa il rispetto della presente ordinanza. I trasgressori verranno puniti con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D. Lgs. 285/92.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni, ricorso amministrativo, ai sensi dell'art. 37 ultimo comma del D. Lgs. 285/92 e con le formalità stabilite dal D.P.R. 495/92, al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti. Ai sensi dell'art.3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia entro il termine di 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza

*dell'atto medesimo, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dagli stessi termini.*

*Copia della presente viene inviata alla richiedente: vezzoli2610@gmail.com*

*Rovato, lì 30/03/2026*

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
**dott.ssa Silvia Contrini**

*firmato digitalmente*